



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cnggeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 5 maggio 2020

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0001508 del 05/05/2020
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 455

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, CONVERTITO IN LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27, RECANTE «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROROGA DEI TERMINI PER L'ADOZIONE DI DECRETI LEGISLATIVI.».

Facendo seguito alle circolari inerenti l'oggetto, ed in particolare alla circolare n. 444/2020, si informa che, sulla G.U. Serie Generale n. 110 del 29.04.2020 - Suppl. Ordinario n. 16, è stata pubblicata legge di conversione del DL cd. "Cura Italia" di cui in oggetto.

Qui di seguito si riportano, senza alcuna pretesa di esaustività, le modificazioni ed integrazioni delle disposizioni normative del richiamato decreto legge che risultano di maggiore interesse degli Ordini Regionali e degli iscritti.

All'**articolo 54, comma 1**, si è chiarito che il calo di fatturato da prendere a riferimento per l'ammissione ai benefici del Fondo solidarietà mutui "prima casa" è quello registrato *«nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre».*

All'**articolo 75** è stato aggiunto il seguente **comma 3-bis**: *«I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilità e di portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, senza ulteriori oneri per il*

committente. La facoltà di recesso unilaterale, di cui al periodo precedente, è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione.».

Fermo restando quanto previsto dall'**articolo 26, comma 2**, nel primo periodo del **comma 1 dell'articolo 87** viene esplicitato: *«Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.».*

Nello stesso **articolo 87** viene aggiunto il **comma 4-bis**, che prevede: *«Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.».*

Si aggiunge l'**articolo 87 bis** nel testo normativo, che introduce specifiche disposizioni in materia di contratti e procedure di affidamento inerenti le misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Al **comma 2 dell'articolo 103** è stato introdotto il riferimento espresso ai termini di inizio ed ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del dPR 380/2001; quindi, tale comma è così modificato: *«Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.».*

Allo stesso **articolo 103** sono aggiunti i seguenti **commi**:

«2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi

termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.»;

«2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.».

Si invitano gli Ordini Regionali a tener conto delle richiamate disposizioni, nonché a diffondere la presente tra gli iscritti all'Albo e all'Elenco speciale.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
Francesco Reduto

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Reduto", is written over the printed name.